

Milano, 31 dicembre 2022

CONVENZIONE N. 6517438 (COMPARTO DIPENDENTI) e N. 6517439 (COMPARTO DIRIGENTI)

tra

IL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA
con sede in Via Fra' Pampuri, 13 Milano (MI), CAP 20141,

Codice Fiscale 97071160150

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP
con il numero 1575.

(di seguito denominato "CONTRAENTE" o "FONDO")

e

EUROVITA S. P. A. (di seguito denominata "SOCIETÀ")

per la gestione assicurativa e l'erogazione delle prestazioni, nei limiti del presente contratto, dei **comparti
Dipendenti e Dirigenti** del FONDO.

APPENDICI:

1. Elenco Aderenti del FONDO nel Comparto Dipendenti e nel Comparto Dirigenti al momento della stipula della presente convenzione
2. Coefficienti di conversione in rendita


Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the bottom right corner of the page.

Premesso che:

- in data 1° gennaio 1993 è stata stipulata la convenzione n. 1017 (la "Convenzione") tra la "Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti Gruppo B.B.V. Italia "e la Compagnia "Bayerische Vita S.p.A.";
- in data 1° agosto 2003 la "Bayerische Vita S.p.A." ha assunto la denominazione di "ERGO Previdenza S.p.A.";
- in data 19 aprile 2002 la "Cassa di previdenza ed assistenza dipendenti Gruppo B.B.V. Italia" ha assunto la denominazione di "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Ergo ";
- in data 1° gennaio 2012 il "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Ergo " ha assunto il nome di "Fondo Pensione Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia";
- in data 18 giugno 2012 veniva stipulata la convenzione n. 6515056 in favore del personale Dirigente del Gruppo ERGO Italia, con caratteristiche tecnico-assicurative del tutto assimilabili a quelle della Convenzione;
- in data 21 febbraio 2018 il "Fondo Pensione Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia" ha assunto l'attuale denominazione di "Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita";
- nel corso della Convenzione, più volte tacitamente rinnovata, i contenuti tecnico-assicurativi sono stati più volte aggiornati con reciproco accordo delle parti;
- il FONDO ha come oggetto esclusivo, senza fine di lucro, la gestione e la garanzia per i propri Iscritti di trattamenti previdenziali ed assistenziali complementari a quelli garantiti dai regimi obbligatori;
 - tali trattamenti complementari sono previsti da norme collettive nazionali, regolamenti e/o contratti integrativi aziendali in vigore presso il GRUPPO EUROVITA e presso ciascuna Società controllata e collegata;
- il FONDO, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio Statuto intende continuare a garantire prestazioni previdenziali mediante polizza di Ramo I in tariffa " Mista a premi unici puri ricorrenti";
- in data 8 marzo 2022 la Eurovita S.p.A. ha inviato disdetta al FONDO, via PEC, e via raccomandata, della convenzione assicurativa attualmente in essere;
- la disdetta medesima conteneva contestualmente proposta di rinnovo della convenzione a condizioni che il Consiglio di Amministrazione del FONDO ha valutato in accordo con le prescrizioni del CCNL applicabili agli Aderenti in possesso dei requisiti di partecipazione, nonché con le previsioni del Contratto Integrativo Aziendale del 10 luglio 2017 e che, riunitosi in seduta il 31 marzo 2022, ha deliberato di accettare, dandone pronta comunicazione via PEC alla Eurovita S.p.A.;
- in data 27 luglio 2022 la Eurovita S.p.A. comunicava via PEC al FONDO che, a rettifica di quanto precedentemente comunicato tramite raccomandata datata 8 marzo 2022, nella quale la scrivente Società formalizzava l'intenzione di avvalersi della facoltà di non procedere al rinnovo delle convenzioni n. 1017 e 6515056 aventi scadenza il 18 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 4 delle citate convenzioni, la medesima decideva di prorogare la durata della validità degli accordi fino al 31 dicembre 2022 compreso;

tutto ciò premesso, di seguito si riporta il testo della nuova Convenzione (nr. 6517438/Comparto Dipendenti e nr.6517439/Comparto Dirigenti) (Tariffa PU8115) che avrà efficacia a partire dalla data del **1° gennaio 2023** (data di decorrenza) e che sostituirà la precedente Convenzione.

Resta inteso che permangono immutate in accordo alle precedenti convenzioni n.1017 e n. 6515056 le condizioni applicate ai contributi pregressi versati dagli Aderenti del FONDO antecedentemente all'entrata in vigore della presente convenzione, e relative prestazioni maturate.



DISCIPLINA DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI

Disciplina del contratto

Il contratto, oltre che dalle norme legislative in materia, è disciplinato dalle Condizioni di Contratto contenute nella presente convenzione (o polizza collettiva).

Le Condizioni di contratto della tariffa applicata sono formulate nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

ANTICIPAZIONE:	Facoltà concessa all'Aderente di ottenere, in presenza dei requisiti previsti delle disposizioni vigenti, una liquidazione parziale della posizione individuale maturata con facoltà di reintegrare le somme erogate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento
ASSICURATO:	l'Aderente (o anche "Iscritto") al FONDO sulla cui testa è stipulato il contratto;
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
BENEFICIARI:	Coloro ai quali spettano le prestazioni
CONTRAENTE:	FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA
GRUPPO EUROVITA	Il Gruppo Assicurativo Eurovita; alla data di scrittura della presente convenzione risulta costituito dalla capogruppo Eurovita Holding e dalla Compagnia Assicuratrice operante nel ramo vita Eurovita S.p.A.
CONTRIBUTO:	L'importo versato dal CONTRAENTE alla SOCIETA' per singolo Aderente
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione (collettiva)
RISCATTO:	Facoltà concessa all'Aderente, in presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, di estinguere l'intera posizione individuale maturata
RISCATTO PARZIALE:	Facoltà concessa all'Aderente di ottenere, in presenza dei requisiti previsti delle disposizioni vigenti, una liquidazione parziale della posizione individuale maturata
RISERVA MATEMATICA:	L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali
RITA:	RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
SOCIETÀ:	EUROVITA S.P.A.



Art 1. IMPEGNI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETÀ

Il CONTRAENTE s'impegna ad includere nell'emittenda polizza collettiva - quali **Assicurati**:

- tutti gli Aderenti che risultino già iscritti al FONDO al momento della stipula della presente convenzione, siano essi Dipendenti (Dirigenti) del GRUPPO EUROVITA, o ex-Dipendenti (ex-Dirigenti) del GRUPPO EUROVITA o ex-Dipendenti (ex-Dirigenti) di altre società confluite nel GRUPPO EUROVITA, **relativamente a tutti e soli i contributi versati dal CONTRAENTE per singolo Aderente in data successiva o coincidente alla data di decorrenza della presente convenzione, inclusi i contributi di natura volontaria e i trasferimenti in ingresso;**
- tutti i Dipendenti (Dirigenti) facenti parte degli organici del GRUPPO EUROVITA che hanno fatto domanda di adesione al FONDO al momento della stipula della presente Convenzione;
- tutti i Dipendenti (Dirigenti) di futura assunzione degli organici del GRUPPO EUROVITA (sia nell'attuale che futura composizione societaria) che avvanzeranno specifica richiesta di adesione al FONDO, mediante compilazione della modulistica dalla stessa predisposta.

Al solo CONTRAENTE fanno capo tutti i rapporti contrattuali con la SOCIETÀ relativi alla polizza o a ciascuna polizza emessa e collegata alla presente Convenzione.

La SOCIETÀ si impegna ad utilizzare i contributi corrisposti per erogare le prestazioni di cui ai successivi articoli ed a praticare per tutte le polizze, emesse in base alla presente Convenzione, le speciali condizioni previste.

La polizza collettiva è regolata dalla presente Convenzione e dagli eventuali allegati predisposti dalla SOCIETÀ.

Per tutto quanto eventualmente non previsto dalla presente Convenzione si ricorre alle norme legislative in materia, vigenti alla data di esecuzione e allo Statuto del CONTRAENTE.

Ogni appendice e quietanza successiva emessa a fronte del pagamento del corrispondente contributo complessivo, formano parte integrante della Convenzione.

La SOCIETÀ comunica annualmente per iscritto al CONTRAENTE il livello progressivamente raggiunto dalla prestazione maturata per ciascun Aderente per effetto della rivalutazione riconosciuta, ancorché non garantita se non ad evento, nonché tutti i dati necessari alla predisposizione del prospetto annuale delle prestazioni pensionistiche (ex comunicazione periodica) agli Aderenti.

Art 2. STRUTTURA DELLA CONVENZIONE

In accordo allo Statuto del CONTRAENTE e alle norme collettive nazionali, regolamenti e/o contratti integrativi aziendali in vigore presso il GRUPPO EUROVITA, i trattamenti previdenziali complementari sono realizzati tramite versamenti ricorrenti o aggiuntivi "una-tantum" da impiegare in una polizza collettiva di Ramo I in tariffa "Mista a premi unici puri ricorrenti" con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico 0,0%, con un'aliquota di retrocessione del Rendimento Annuo della Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" pari al 98% e **con un rendimento minimo garantito pari allo 0,0%, riconosciuto ad evento.**

È da intendersi come "evento":

- la data di decesso dell'Assicurato,
- il momento del raggiungimento dei requisiti di accesso dell'Aderente alle prestazioni pensionistiche, stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente stesso;



- la data di richiesta di:
 - riscatto totale o parziale,
 - anticipazione,
 - RITA,
 - Trasferimento in uscita, o qualsiasi altra forma di liquidazione prevista.

Art 3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è concluso dal momento in cui il CONTRAENTE abbia sottoscritto la presente convenzione comprensiva dell'appendice al predetto documento, riportante l'elenco degli **Assicurati** secondo le previsioni dell'Art .1.

I contributi, ai quali vanno detratte le eventuali imposizioni fiscali operanti al momento del versamento, sono di norma corrisposti;

- per i Dipendenti, con cadenza annuale;
- per i Dirigenti, con cadenza mensile.

La decorrenza della posizione iniziale, così come delle posizioni successive, coincide con le ore 24 della data in cui avviene la richiesta di emissione da parte del CONTRAENTE.

La durata di ogni singola posizione verrà determinata in funzione dell'età dell'Aderente alla data di decorrenza e la data in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente che, al raggiungimento dei suddetti requisiti, comunichi al CONTRAENTE di voler proseguire con l'adesione al FONDO potrà continuare la contribuzione sulla sua posizione individuale, a condizione che, alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, come previsto dallo Statuto vigente del FONDO all'art.8, comma 7.

In tal caso, la prestazione maturata continuerà ad essere rivalutata alla data del 31 dicembre di ogni anno nella misura e con le modalità stabilite dal successivo articolo 7.

Art 4. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di un anno a partire dal 31/12/2022 e, alla sua scadenza, si intenderà tacitamente prorogata per lo stesso lasso di tempo (un anno), qualora non sia disdettata da una delle due parti contraenti (SOCIETA' o FONDO), con un preavviso di almeno 3 mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le posizioni in essere alla data dell'eventuale disdetta rimarranno regolarmente in vigore per la durata contrattuale convenuta, ma senza possibilità di ulteriore contribuzione.

Art 5. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La SOCIETÀ è disponibile a recepire nella presente Convenzione le eventuali modifiche e variazioni



richieste dal CONTRAENTE, a condizione che quanto richiesto non sia in contrasto né con la durata ed il contenuto della tariffa impiegata, né con le specifiche autorizzazioni ministeriali e che non sia in deroga alla vigente legislazione in materia assicurativa e di previdenza complementare.

Nel corso d'esecuzione del contratto la SOCIETÀ comunicherà al CONTRAENTE le variazioni che si rendessero necessarie in relazione a disposizioni introdotte dalle competenti Authority, concernenti le condizioni tariffarie (tassi di premio e/o aliquote di retrocessione, ecc.), le condizioni di contratto, accesso alle prestazioni, ecc.

Art 6. PRESTAZIONI

Le prestazioni sono garantite dall'applicazione della Tariffa PU8115 "Mista a premi unici puri ricorrenti", con rivalutazione del capitale, a tasso tecnico 0,0%, con un'aliquota di retrocessione del Rendimento Annuo della Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" pari al 98% e con un minimo garantito dello 0,0%, riconosciuto ad evento, secondo quanto definito al precedente Art.2.

A norma dell'art.10 commi 9) e 12) dello Statuto vigente del FONDO, l'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata, quale definita al successivo punto 6.1. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

• 6.1 DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE MATURATA

La prestazione maturata da ciascun Aderente è pari ai contributi versati accumulati, e incrementati pro-rata temporis della rivalutazione maturata e riconosciuta con le modalità di cui al successivo Articolo 7.

• 6.2 CONVERSIONE IN RENDITA

Alla scadenza la prestazione maturata potrà essere convertita, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti tipologie di rendita (di seguito congiuntamente definite: la "Rendita"), che sarà determinata in



base ai coefficienti di conversione vigenti alla data di esercizio dell'opzione:

- **Rendita Vitalizia (Immediata)**: corrisposta all'Assicurato se e finché questi è in vita.
- **Rendita Certa per i primi 5 anni o 10 anni e successivamente vitalizia**: corrisposta per i primi 5 anni o 10 anni all'Assicurato, o in caso di suo decesso, alla persona/e dallo stesso designata/e, e successivamente corrisposta all'Assicurato se e finché questi è in vita;
- **Rendita Vitalizia Reversibile (su due teste)**: corrisposta all'Assicurato se e finché questi è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'Assicurato stesso, alla persona da lui designata.

L'importo iniziale annuo della Rendita si ottiene moltiplicando l'importo maturato per il corrispondente coefficiente determinato in base all'età dell'Assicurato, nonché alla tipologia di rendita scelta dall'Assicurato stesso, alla rateazione e all'eventuale misura di reversibilità. Il coefficiente consente, in funzione della rateazione richiesta, la determinazione della rendita annuale; in caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata di rendita si ottiene dividendo l'importo annuo della rendita per il numero di rate sub-annuali pagabili nel corso di un anno in base alla rateazione scelta.

La Rendita quantificata come sopra illustrato, beneficia di una rivalutazione da effettuarsi ad ogni ricorrenza annuale, in base alle condizioni indicate al successivo Art. 7.

Viene garantita la misura minima di rivalutazione pari allo 0,00% annuo consolidato.

Sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati; detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

• **6.2.1 SOTTOSCRIZIONE DELL' OPZIONE DI RENDITA**

A fronte della sottoscrizione della opzione di rendita da parte dell'Assicurato e della conversione totale o parziale della prestazione maturata nel relativo premio, la SOCIETÀ si impegna a corrispondere le prestazioni assicurative corrispondenti alla tipologia di Rendita per la quale lo stesso risulti aver regolarmente esercitato l'opzione.

L'Assicurato che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, abbia optato per una delle tipologie di Rendita previste dal precedente comma, potrà delegare il CONTRAENTE, in suo nome e per suo conto, a utilizzare, quale Premio di sottoscrizione in favore della SOCIETÀ la prestazione in misura parziale o totale, maturata nel FONDO alla data di esercizio dell'opzione.

Entro il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese, in relazione alle richieste di inserimento in Convenzione pervenute nel mese precedente, la SOCIETÀ invierà al CONTRAENTE un elenco riportante gli estremi delle opzioni esercitate ovvero dei contratti assicurativi stipulati.

• **6.2.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Il CONTRAENTE si impegna a trasmettere alla SOCIETÀ, secondo le modalità e con la modulistica appositamente predisposta:

- i dati identificativi degli iscritti al FONDO che abbiano optato per una delle Rendite previste dalla



presente Convenzione;

- la tipologia di rendita prescelta da ciascun Assicurato e l'ammontare della prestazione maturata che l'Assicurato intende convertire in rendita;
- copia della richiesta indirizzata al FONDO sottoscritta dall'Assicurato con cui viene richiesta l'attivazione da parte della SOCIETÀ di una delle rendite previste dalla presente Convenzione.

• **6.2.3 PERFEZIONAMENTO DELLA OPZIONE DI RENDITA E PAGAMENTO DELLA RENDITA**

Ciascuna opzione si intenderà esercitata, perfezionata e produttiva di effetti giuridici solo previa sottoscrizione della documentazione di cui al precedente punto 6.2.2 da parte dell'Assicurato e pagamento del Premio di sottoscrizione del contratto di rendita alla SOCIETÀ.

Ciascuna opzione avrà decorrenza fissa il giorno corrispondente alla data di trasferimento del maturato quale Premio di assicurazione e sarà erogata dalla SOCIETÀ secondo la periodicità scelta dall'Assicurato nel quadro delle possibili alternative previste dalle condizioni disciplinanti la tipologia di rendita opzionata (annuale, semestrale, trimestrale, mensile).

Il pagamento della Rendita sarà eseguito in rate posticipate, la prima della quali verrà corrisposta alla prima ricorrenza sub-annuale, in base al frazionamento scelto.

La SOCIETÀ si riserva di chiedere annualmente all'Assicurato il certificato di esistenza in vita.

• **6.2.4 - VALORE DI RISCATTO DELLE RENDITE**

Le tipologie di rendita oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

• **6.2.5 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE**

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute secondo la normativa vigente sul contratto di rendita convenuto sono a carico dell'Assicurato/Percipiente la Rendita. Tali imposte dovute saranno conteggiate dalla SOCIETÀ.

• **6.2.6 - PROTEZIONE DATI PERSONALI**

Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti, la SOCIETÀ e il CONTRAENTE, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

1. Il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
2. Ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
3. I dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione;
4. Il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati
5. Ciascuna parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la



cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;

6. Presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati.

La SOCIETÀ ed il CONTRAENTE rivestono il ruolo – ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di Interessati, i cui dati sono trattati in dipendenza della presente Convenzione.

Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali di Interessati, ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La SOCIETÀ e il CONTRAENTE, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti dei dati personali – relativi agli Interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione – comunicati dall'una all'altra parte. Ciascuna parte, pertanto, custodisce e controlla – anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento – i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

E' obbligo del CONTRAENTE:

1. In relazione ai propri trattamenti, fornire agli Interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa e, ove previsto, raccoglierne il consenso, in particolare per le finalità di raccolta di dati necessari all'esecuzione della Convenzione e per l'eventuale loro conservazione, nonché per la comunicazione dei dati alla SOCIETÀ;
2. In relazione ai trattamenti svolti dalla SOCIETÀ, fornire agli Interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa predisposta dalla SOCIETÀ stessa, raccoglierne il consenso, ove previsto, e trasmettere la relativa documentazione cartacea, secondo le procedure concordate tra le Parti.

La Parte, che risulti destinataria di richieste – riconducibili all'esercizio dei diritti degli Interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:

1. Informare senza ritardo l'altra Parte;
2. Concordare con l'altra Parte modalità e termini della risposta;
3. Assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso.

• **6.2.7 MODIFICHE AI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA**

I coefficienti di conversione fissati nella presente convenzione e riportati in Appendice potranno essere in futuro variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate da IVASS.

Le eventuali modifiche saranno comunicate dalla SOCIETÀ al CONTRAENTE con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R.



In ogni caso, le modifiche del coefficiente di conversione non si applicheranno ai soggetti che risultino, alla data di introduzione delle modifiche stesse, già **Assicurati** percettori di rendita o **già Assicurati** ed eserciteranno il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Nell'ipotesi di variazione dei coefficienti di conversione in rendita il CONTRAENTE ha la facoltà di recesso da esercitarsi entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione delle modifiche da parte della SOCIETÀ.

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare alla SOCIETÀ, eventuali modifiche apportate allo Statuto del CONTRAENTE.

Art 7. RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni vengono rivalutate, mediante aumento delle corrispondenti riserve matematiche a totale carico della SOCIETÀ, il 31 dicembre di ogni anno, in funzione del rendimento certificato della Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" e della quota di tale rendimento riconosciuta dalla SOCIETÀ (aliquota di retrocessione).

- **MISURA DELLA RIVALUTAZIONE**

La SOCIETÀ dichiara, all'inizio di ogni mese, il rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determinato con i criteri indicati al punto 8) del Regolamento della Gestione Separata riportato in Appendice n.1 (o "Regolamento").

La certificazione di cui al punto 3) del Regolamento viene effettuata con riferimento ai dodici mesi coincidenti con l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La SOCIETÀ stabilisce che l'aliquota di retrocessione del rendimento della Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" da attribuire alle prestazioni è pari al 98.00%.

La misura di rivalutazione attribuita si ottiene moltiplicando l'aliquota di retrocessione per il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" nell'esercizio realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente al 31 dicembre di ogni anno, senza l'applicazione di alcun minimo trattenuto.

Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione pari allo 0,00% riconosciuto ad evento, **secondo la definizione di evento di cui all'Art.2.**

- **RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Al 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale accumulata viene incrementata di un importo pari al prodotto della posizione individuale accumulata al periodo annuale precedente per la misura di rivalutazione determinata al precedente punto.

Le prestazioni derivanti dai contributi corrisposti nell'anno vengono rivalutati, con le medesime modalità, per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi ed il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis).

Analogamente, per le posizioni con scadenza diversa dal 31 dicembre, l'ultima rivalutazione viene effettuata in proporzione al periodo di tempo intercorrente tra il 31 dicembre e la data di scadenza pattuita.



Art 8. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

In caso di richiesta avanzata dal CONTRAENTE per conto dell'Aderente ai sensi dell'art.10 - Prestazioni pensionistiche comma 3) dello Statuto del FONDO, la SOCIETÀ si impegna ad erogare le prestazioni maturate, in tutto o in parte, in forma di rendita certa temporanea, fino al compimento dell'età della vecchiaia.

Nel corso dell'erogazione di RITA, l'Aderente potrà richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione, ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Art 9. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DA ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Gli iscritti al FONDO che abbiano maturato disponibilità presso altre forme di previdenza complementare potranno trasferire, con richiesta inoltrata tramite il CONTRAENTE stesso, le suddette disponibilità nella presente Convenzione, beneficiando delle medesime condizioni applicabili ai nuovi contribuiti.

Art 10. PRESTAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO VOLONTARIO SENZA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Su richiesta presentata al CONTRAENTE da parte dell'Aderente la SOCIETÀ trasferirà la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni e dallo Statuto del FONDO all'art.10 - Prestazioni pensionistiche comma 1).

Art 11. PRESTAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con il GRUPPO EUROVITA, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al FONDO, salvo diversa richiesta presentata al CONTRAENTE da parte dell'Aderente, la SOCIETÀ manterrà in vigore la posizione individuale maturata rivalutandola secondo le condizioni previste dalla presente convenzione, ai sensi dell'art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale comma 2) dello Statuto del FONDO.

Art 12. PRESTAZIONE IN CASO DI RISCATTO

In caso di richiesta di riscatto avanzata dal CONTRAENTE per conto dell'Aderente ai sensi dell'art.10 - Prestazioni pensionistiche dello Statuto del FONDO, verrà liquidata la prestazione maturata da ciascun Aderente alla data di richiesta del riscatto quale determinata a norma dell'articolo 6.

Art 13. PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati. La prestazione in caso di decesso sarà pari alla singola posizione individuale maturata, quale determinata a norma dell'articolo 6, ferma restando l'applicazione



delle disposizioni tempo per tempo vigenti in merito al trattamento fiscale ed alla individuazione dei Designati.

Art 14. ANTICIPAZIONI

Sulle posizioni individuali maturate dagli Aderenti al FONDO per i quali ricorrano le condizioni ed i termini previsti dal D.lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni, ripresi all'art.13 – Anticipazioni dello Statuto del FONDO vigente, la SOCIETÀ liquiderà, su richiesta del CONTRAENTE, un'anticipazione, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa o nello Statuto del FONDO ove richiamati. La posizione individuale resterà in vigore per la quota residua.

Art 15. PRESTAZIONE IN CASO DI RECESSO DELLA CONVENZIONE

Qualora il CONTRAENTE receda dalla convenzione, la SOCIETÀ liquiderà al termine dell'anno di durata contrattuale, un importo pari alla riserva matematica complessivamente maturata e corrispondente alla somma delle prestazioni individuali maturate di tutti gli Assicurati in Convenzione.

La richiesta dovrà essere effettuata con almeno tre mesi di preavviso.

Art 16. BENEFICIARI

Ogni tipo di liquidazione, previsto dalla Convenzione, è corrisposto dalla SOCIETÀ al CONTRAENTE. Le somme che si renderanno liquidabili verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite del CONTRAENTE.

Art 17. DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE

La richiesta di liquidazione deve essere inoltrata dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ tramite comunicazione scritta (o altra forma equivalente), direttamente o tramite soggetto terzo autorizzato ad agire per conto del CONTRAENTE al seguente indirizzo:

Eurovita S.p.A. - Area Tecnica Vita - Via Pampuri n.13 - 20141 MILANO

Art 18. TASSE ED IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del CONTRAENTE.

Art 19. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto in termini è competente l'Autorità Giudiziaria che ha Giurisdizione sulla sede, residenza o domicilio elettivo del CONTRAENTE.



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "EUROVITA NUOVO SECOLO"

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 1 - Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Eurovita S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo".

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP con proprio Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà alle eventuali successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero emanate in materia.

Art. 2 - Valuta

La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività finanziarie inserite nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" è l'euro.

Art. 3 - Periodo di osservazione per la determinazione del tasso di rendimento medio

L'esercizio della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici mesi coincidente con l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio realizzato dalla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento

La politica di investimento, in linea di principio orientata ad investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni contrattuali assunti verso gli Assicurati.

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

La selezione delle attività da inserire nella gestione viene effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:

- per aree geografiche con prevalenza dell'area OCSE
- per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, settore Industriale, etc.) per categorie di emittenti
- ed emessi prevalentemente in euro.

Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti limiti rispetto al patrimonio della Gestione in merito alle diverse macro-tipologie di attivi:

- Depositi bancari a vista e depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 15 giorni nel limite massimo del 15%;
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 100%. La macro-classe comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione che prevedano il rimborso a scadenza del capitale investito e le quote di OICR di tipo obbligazionario. La macro-classe comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione;
- Titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 30%. La macro-classe comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente nel comparto azionario o per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono essere negoziati su mercati regolamentati e devono avere un flottante tale da assicurare che l'investimento possa essere liquidato senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l'emittente o chi ha intermediato la transazione deve mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquidabilità dell'investimento. I titoli non negoziati in un mercato regolamentato e su cui

non sono stati stabiliti idonei accordi di negoziazione non possono in ogni caso superare il 10% degli investimenti.

- È prevista una esposizione massima verso singolo emittente pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti e mutuatari nei quali la gestione separata investa più del 5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%.
- Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative.
- Investimenti alternativi nel limite massimo del 10%.
- Crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi.
- Investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso quote di OICR.

Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

Tra le attività finanziarie inseribili nella Gestione sono ammessi strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività o di insiemi delle stesse dai rischi a loro connessi.

Il patrimonio della gestione separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di Eurovita S.p.A. o con cui quest'ultima intrattiene rapporti di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", ha la facoltà di conferire una delega gestionale totale o parziale delle stesse a società di gestione del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui Eurovita S.p.A. fa parte; la Società, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo sulle spese attribuite alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

Per la gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" non sono consentite operazioni infragrupo su titoli non negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Eurovita S.p.A.

Analogamente, non sono consentite operazioni infragrupo su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i limiti dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche della controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la Società e la controparte, l'appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo).

Art. 5 - Tipologie di polizze

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" è utilizzata come strumento finanziario per l'investimento e la gestione delle attività finanziarie costituite a copertura delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla Società Eurovita S.p.A a fronte di contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che prevedono l'inserimento delle attività finanziarie acquisite a fronte degli impegni assunti da Eurovita S.p.A. nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" rappresentano una forma alternativa di risparmio coniugata con garanzie di tipo assicurativo. Pertanto, tali prodotti interessano tutti coloro che, avendone capacità, possono essere interessati a potenziare la tranquillità economica, prospettica propria o del proprio nucleo familiare



attraverso la stipula di un contratto assicurativo a prestazioni rivalutabili.

Art. 6 - Valore delle attività della gestione separata

Il valore della attività della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

Art. 7 - Spese gravanti sulla gestione separata

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", ai fini del calcolo del risultato finanziario della Gestione medesima, sarà gravata unicamente:

- dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione e
- dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta gestione separata.

Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" altre tipologie di spese in qualsiasi modo sostenute.

Art. 8 - Rendimento della gestione separata

Il rendimento annuo della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione separata.

Per risultato finanziario della gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della Gestione medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui all'Art. 7, nonché eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti da Eurovita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione separata per i beni già di proprietà della società Eurovita S.p.A.

Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione separata, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione separata.

Art. 9 - Società di revisione

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto da Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della Gestione al presente Regolamento e provvede a certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

In particolare, la Società di Revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:

a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" nel corso del periodo di osservazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata stessa, secondo quanto definito all'Art. 13, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento al precedente Art. 4;

b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla suddetta gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del citato Regolamento ISVAP n. 38; c) la correttezza, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso di rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" riferito al periodo di osservazione di cui all'Art. 3 ed i rendimenti medi annui, calcolati mensilmente con

riferimento ai dodici mesi immediatamente precedenti;

d) l'adeguatezza, ai sensi dell'Art. 8 del suddetto Regolamento ISVAP dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato da Eurovita S.p.A. alla stessa data;

e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" e del prospetto della composizione della gestione separata stessa alle disposizioni di cui all'Art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nello specifico contratto assicurativo collegato alla presente gestione separata.

Art. 11 - Modifiche della gestione separata

La Società, nell'interesse degli Assicurati, può operare la fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" con o in una o più Gestioni costituite da Eurovita S.p.A. ed aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteristiche similari e politiche d'investimento omogenee.

La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza del servizio assicurativo offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata.

L'operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.

Art. 12 - Condizioni di assicurazione


Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo".

Redatto in duplice copia.

Milano, lì 31 dicembre 2022

Fondo Pensione dei Dipendenti e dei Dirigenti
del Gruppo Eurovita

Il Presidente (Mariangela Mantovani)




Il Vice Presidente (Umberto Cigolini)



Eurovita S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(Giuseppe Sica)



APPENDICE n.2

Coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di stipula della Convenzione:

TABELLA 3.1) Coefficienti di conversione - Aderenti di sesso maschile – Rateazione: annuale/semestrale

Età (Maschi)	RATEAZIONE ANNUALE			Età (Maschi)	RATEAZIONE SEMESTRALE		
	Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)		Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)
50	0,026933	0,026917	0,026866	50	0,026753	0,026738	0,026690
51	0,027641	0,027623	0,027565	51	0,027452	0,027436	0,027380
52	0,028386	0,028366	0,028299	52	0,028186	0,028168	0,028105
53	0,029171	0,029147	0,029070	53	0,028959	0,028938	0,028865
54	0,029996	0,029969	0,029880	54	0,029773	0,029748	0,029664
55	0,030866	0,030835	0,030732	55	0,030630	0,030602	0,030504
56	0,031785	0,031749	0,031628	56	0,031534	0,031502	0,031388
57	0,032756	0,032714	0,032573	57	0,032490	0,032452	0,032320
58	0,033784	0,033736	0,033571	58	0,033501	0,033458	0,033302
59	0,034875	0,034819	0,034624	59	0,034574	0,034523	0,034340
60	0,036035	0,035968	0,035739	60	0,035713	0,035653	0,035438
61	0,037268	0,037187	0,036919	61	0,036924	0,036852	0,036599
62	0,038578	0,038482	0,038166	62	0,038210	0,038123	0,037826
63	0,039971	0,039857	0,039485	63	0,039576	0,039474	0,039124
64	0,041454	0,041319	0,040881	64	0,041029	0,040908	0,040497
65	0,043035	0,042876	0,042359	65	0,042577	0,042435	0,041950
66	0,044727	0,044542	0,043927	66	0,044233	0,044067	0,043491
67	0,046548	0,046329	0,045593	67	0,046013	0,045817	0,045128
68	0,048511	0,048250	0,047362	68	0,047930	0,047697	0,046867
69	0,050632	0,050317	0,049238	69	0,050000	0,049720	0,048711
70	0,052929	0,052546	0,051225	70	0,052238	0,051898	0,050666
71	0,055419	0,054948	0,053324	71	0,054662	0,054244	0,052731
72	0,058124	0,057540	0,055536	72	0,057292	0,056775	0,054907
73	0,061062	0,060334	0,057855	73	0,060144	0,059500	0,057192
74	0,064258	0,063344	0,060278	74	0,063242	0,062436	0,059580
75	0,067738	0,066586	0,062796	75	0,066610	0,065595	0,062065
76	0,071537	0,070076	0,065397	76	0,070281	0,068995	0,064636
77	0,075693	0,073830	0,068063	77	0,074288	0,072651	0,067277
78	0,080237	0,077859	0,070770	78	0,078659	0,076571	0,069964
79	0,085188	0,082161	0,073480	79	0,083412	0,080757	0,072663
80	0,090590	0,086744	0,076154	80	0,088584	0,085217	0,075336
81	0,096488	0,091612	0,078745	81	0,094216	0,089954	0,077941
82	0,102968	0,096776	0,081224	82	0,100383	0,094981	0,080443
83	0,110107	0,102226	0,083568	83	0,107157	0,100293	0,082818
84	0,117971	0,107921	0,085764	84	0,114591	0,105854	0,085050
85	0,126592	0,113778	0,087797	85	0,122708	0,111589	0,087122
86	0,136060	0,119711	0,089656	86	0,131585	0,117421	0,089026
87	0,146437	0,125630	0,091331	87	0,141265	0,123260	0,090751
88	0,157723	0,131461	0,092829	88	0,151740	0,129024	0,092298
89	0,169718	0,137125	0,094159	89	0,162810	0,134628	0,093675
90	0,182026	0,142546	0,095331	90	0,174103	0,139994	0,094892

TABELLA 3.2) Coefficienti di conversione - Aderenti di sesso maschile – Rateazione: trimestrale/mensile

Età (Maschi)	RATEAZIONE TRIMESTRALE			Età (Maschi)	RATEAZIONE MENSILE		
	Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)		Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)
50	0,026663	0,026650	0,026603	50	0,026604	0,026591	0,026545
51	0,027358	0,027343	0,027289	51	0,027296	0,027281	0,027228
52	0,028087	0,028070	0,028008	52	0,028022	0,028005	0,027945
53	0,028855	0,028835	0,028764	53	0,028786	0,028766	0,028697
54	0,029662	0,029639	0,029558	54	0,029589	0,029567	0,029487
55	0,030513	0,030486	0,030392	55	0,030436	0,030410	0,030317
56	0,031410	0,031380	0,031270	56	0,031328	0,031299	0,031191
57	0,032358	0,032323	0,032194	57	0,032271	0,032237	0,032111
58	0,033361	0,033321	0,033170	58	0,033269	0,033230	0,033082
59	0,034425	0,034377	0,034200	59	0,034327	0,034281	0,034107
60	0,035554	0,035498	0,035289	60	0,035449	0,035395	0,035191
61	0,036754	0,036686	0,036441	61	0,036642	0,036577	0,036336
62	0,038028	0,037947	0,037658	62	0,037908	0,037830	0,037547
63	0,039381	0,039285	0,038946	63	0,039252	0,039160	0,038828
64	0,040820	0,040706	0,040307	64	0,040681	0,040572	0,040182
65	0,042351	0,042218	0,041748	65	0,042202	0,042074	0,041615
66	0,043990	0,043834	0,043276	66	0,043829	0,043679	0,043134
67	0,045750	0,045566	0,044899	67	0,045576	0,045400	0,044748
68	0,047645	0,047426	0,046623	68	0,047456	0,047246	0,046462
69	0,049689	0,049426	0,048452	69	0,049484	0,049232	0,048281
70	0,051899	0,051580	0,050390	70	0,051675	0,051370	0,050208
71	0,054291	0,053899	0,052439	71	0,054047	0,053672	0,052246
72	0,056884	0,056400	0,054598	72	0,056616	0,056152	0,054394
73	0,059696	0,059092	0,056866	73	0,059400	0,058823	0,056650
74	0,062746	0,061991	0,059237	74	0,062419	0,061698	0,059011
75	0,066060	0,065111	0,061706	75	0,065698	0,064792	0,061469
76	0,069669	0,068467	0,064262	76	0,069266	0,068119	0,064015
77	0,073604	0,072075	0,066890	77	0,073155	0,071696	0,066635
78	0,077893	0,075944	0,069568	78	0,077391	0,075531	0,069306
79	0,082551	0,080073	0,072261	79	0,081987	0,079624	0,071995
80	0,087614	0,084473	0,074934	80	0,086979	0,083985	0,074668
81	0,093119	0,089147	0,077545	81	0,092402	0,088617	0,077283
82	0,099139	0,094108	0,080058	82	0,098327	0,093535	0,079804
83	0,105741	0,099353	0,082448	83	0,104817	0,098737	0,082204
84	0,112973	0,104849	0,084697	84	0,111919	0,104190	0,084463
85	0,120854	0,110525	0,086789	85	0,119649	0,109828	0,086568
86	0,129455	0,116309	0,088715	86	0,128074	0,115579	0,088509
87	0,138814	0,122108	0,090464	87	0,137227	0,121352	0,090273
88	0,148916	0,127839	0,092035	88	0,147090	0,127061	0,091860
89	0,159563	0,133413	0,093435	89	0,157469	0,132615	0,093276
90	0,170395	0,138753	0,094675	90	0,168009	0,137937	0,094530

OS

TABELLA 3.3) Coefficienti di conversione - Aderenti di sesso femminile – Rateazione: annuale/semestrale

Età (Femmine)	RATEAZIONE ANNUALE			Età (Femmine)	RATEAZIONE SEMESTRALE		
	Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)		Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)
50	0,024474	0,024464	0,024433	50	0,024326	0,024317	0,024287
51	0,025063	0,025051	0,025016	51	0,024907	0,024896	0,024863
52	0,025678	0,025666	0,025627	52	0,025515	0,025503	0,025466
53	0,026324	0,026309	0,026266	53	0,026151	0,026139	0,026097
54	0,027000	0,026984	0,026935	54	0,026819	0,026805	0,026758
55	0,027711	0,027693	0,027639	55	0,027521	0,027505	0,027453
56	0,028459	0,028439	0,028378	56	0,028258	0,028240	0,028182
57	0,029247	0,029224	0,029155	57	0,029034	0,029014	0,028949
58	0,030078	0,030053	0,029974	58	0,029853	0,029831	0,029756
59	0,030956	0,030928	0,030839	59	0,030718	0,030693	0,030609
60	0,031885	0,031853	0,031752	60	0,031633	0,031604	0,031508
61	0,032870	0,032833	0,032717	61	0,032602	0,032569	0,032459
62	0,033915	0,033873	0,033739	62	0,033630	0,033592	0,033465
63	0,035026	0,034978	0,034822	63	0,034722	0,034679	0,034531
64	0,036209	0,036154	0,035970	64	0,035884	0,035835	0,035662
65	0,037471	0,037406	0,037191	65	0,037123	0,037065	0,036863
66	0,038819	0,038743	0,038488	66	0,038446	0,038378	0,038139
67	0,040262	0,040173	0,039868	67	0,039861	0,039781	0,039496
68	0,041809	0,041704	0,041339	68	0,041377	0,041283	0,040940
69	0,043473	0,043346	0,042905	69	0,043005	0,042892	0,042480
70	0,045264	0,045111	0,044575	70	0,044757	0,044621	0,044120
71	0,047196	0,047010	0,046354	71	0,046646	0,046481	0,045868
72	0,049286	0,049059	0,048248	72	0,048686	0,048484	0,047729
73	0,051550	0,051270	0,050262	73	0,050894	0,050646	0,049707
74	0,054008	0,053661	0,052398	74	0,053288	0,052981	0,051807
75	0,056683	0,056251	0,054659	75	0,055891	0,055509	0,054031
76	0,059604	0,059058	0,057045	76	0,058729	0,058246	0,056379
77	0,062801	0,062103	0,059552	77	0,061830	0,061215	0,058849
78	0,066312	0,065408	0,062172	78	0,065230	0,064435	0,061432
79	0,070166	0,068987	0,064882	79	0,068956	0,067920	0,064111
80	0,074397	0,072854	0,067655	80	0,073038	0,071684	0,066860
81	0,079042	0,077021	0,070456	81	0,077511	0,075739	0,069643
82	0,084126	0,081487	0,073246	82	0,082393	0,080084	0,072425
83	0,089715	0,086269	0,076004	83	0,087747	0,084736	0,075183
84	0,095870	0,091361	0,078705	84	0,093626	0,089693	0,077890
85	0,102641	0,096733	0,081318	85	0,100073	0,094929	0,080517
86	0,110095	0,102345	0,083813	86	0,107146	0,100409	0,083036
87	0,118300	0,108155	0,086158	87	0,114901	0,106092	0,085416
88	0,127267	0,114111	0,088333	88	0,123342	0,111922	0,087631
89	0,136945	0,120149	0,090324	89	0,132411	0,117836	0,089668
90	0,147196	0,126199	0,092116	90	0,141971	0,123767	0,091510

TABELLA 3.4) Coefficienti di conversione - Aderenti di sesso femminile – Rateazione: trimestrale/mensile

Età (Femmine)	RATEAZIONE TRIMESTRALE			Età (Femmine)	RATEAZIONE MENSILE		
	Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)		Vitalizia	Certa per 5 anni (poi vitalizia)	Certa per 10 anni (poi vitalizia)
50	0,024252	0,024243	0,024214	50	0,024203	0,024195	0,024166
51	0,024829	0,024820	0,024787	51	0,024778	0,024769	0,024737
52	0,025433	0,025423	0,025386	52	0,025380	0,025369	0,025334
53	0,026066	0,026054	0,026014	53	0,026010	0,025998	0,025958
54	0,026730	0,026716	0,026671	54	0,026670	0,026657	0,026613
55	0,027426	0,027411	0,027360	55	0,027364	0,027349	0,027299
56	0,028158	0,028141	0,028085	56	0,028093	0,028076	0,028020
57	0,028929	0,028910	0,028846	57	0,028860	0,028841	0,028779
58	0,029742	0,029721	0,029649	58	0,029669	0,029648	0,029577
59	0,030601	0,030577	0,030495	59	0,030523	0,030500	0,030420
60	0,031509	0,031481	0,031388	60	0,031426	0,031400	0,031308
61	0,032470	0,032439	0,032332	61	0,032382	0,032352	0,032247
62	0,033489	0,033454	0,033330	62	0,033396	0,033362	0,033241
63	0,034572	0,034531	0,034388	63	0,034473	0,034434	0,034293
64	0,035724	0,035677	0,035510	64	0,035618	0,035573	0,035409
65	0,036952	0,036897	0,036701	65	0,036838	0,036786	0,036594
66	0,038262	0,038198	0,037966	66	0,038140	0,038079	0,037852
67	0,039663	0,039588	0,039312	67	0,039532	0,039460	0,039190
68	0,041164	0,041075	0,040744	68	0,041023	0,040938	0,040614
69	0,042775	0,042669	0,042270	69	0,042623	0,042522	0,042132
70	0,044508	0,044380	0,043896	70	0,044344	0,044221	0,043748
71	0,046375	0,046220	0,045629	71	0,046197	0,046048	0,045470
72	0,048392	0,048202	0,047473	72	0,048197	0,048016	0,047304
73	0,050573	0,050339	0,049434	73	0,050360	0,050137	0,049254
74	0,052936	0,052648	0,051516	74	0,052703	0,052428	0,051324
75	0,055504	0,055145	0,053722	75	0,055248	0,054905	0,053518
76	0,058301	0,057849	0,056051	76	0,058019	0,057587	0,055835
77	0,061356	0,060781	0,058503	77	0,061044	0,060494	0,058274
78	0,064703	0,063960	0,061069	78	0,064356	0,063646	0,060829
79	0,068367	0,067400	0,063733	79	0,067980	0,067057	0,063483
80	0,072377	0,071114	0,066469	80	0,071943	0,070738	0,066211
81	0,076767	0,075114	0,069244	81	0,076279	0,074703	0,068981
82	0,081553	0,079400	0,072022	82	0,081003	0,078951	0,071755
83	0,086795	0,083989	0,074778	83	0,086172	0,083499	0,074511
84	0,092543	0,088881	0,077488	84	0,091835	0,088349	0,077223
85	0,098836	0,094052	0,080123	85	0,098029	0,093477	0,079862
86	0,105730	0,099469	0,082653	86	0,104806	0,098852	0,082400
87	0,113274	0,105089	0,085049	87	0,112215	0,104432	0,084807
88	0,121469	0,110858	0,087285	88	0,120252	0,110160	0,087055
89	0,130256	0,116713	0,089343	89	0,128857	0,115976	0,089128
90	0,139496	0,122587	0,091210	90	0,137893	0,121812	0,091011

Esempio di calcolo dell'importo della rata di rendita

Età dell'aderente: 67 anni; Sesso dell'aderente: maschio


Capitale maturato: 100.000 euro (convertito totalmente, al 100%)

Opzione rendita: vitalizia immediata; Rateazione rendita: trimestrale (n. 4 rate nell'anno)

Coefficiente di conversione (da Tabella 3.2): 0,045750

Rendita annua: $0,045750 \times 100.000 = 4.575$ euro;

Rata di rendita: $4.575 / 4 = 1.143,75$ euro, corrisposta ogni tre mesi all'aderente finché è in vita.



WPPA